

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE


ALLEGATO 14

alla Convenzione per la progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori per il completamento, la manutenzione straordinaria, l'integrazione e l'adeguamento delle opere esistenti della nuova linea Ferrandina – Matera La Martella e dei lavori per la realizzazione delle nuove opere consistenti nel nuovo viadotto Basento 1, nella galleria naturale per l'uscita di emergenza dalla Galleria Miglionico, nel prolungamento dei tratti di galleria artificiale agli imbocchi della Galleria Miglionico, nei nuovi fabbricati tecnologici, nell'attrezzaggio della sede ferroviaria con armamento, impianti IS e Telecomunicazione, Luce e Forza Motrice, Linea di Contatto, impianti meccanici e Sottostazioni elettriche

TITOLO:

Obblighi e oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori

Documento Standard



Documento Specializzato



Documento Standard = documento esistente in società;

Documento Specializzato = documento prodotto ad-hoc per l'intervento.

OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE E DISPOSIZIONI SPECIALI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

I. Lavori interferenti con gli impianti ferroviari in esercizio

A) Protezione cantieri

Per i lavori da eseguire in prossimità della linea ferroviaria in esercizio, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di cui al relativo "Capitolato Speciale per lavori in presenza dell'esercizio ferroviario, per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici" (Allegato n. 8 alla Convenzione).

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti a quanto sopra sono compresi e compensati nei prezzi del Contratto. Pertanto, l'Appaltatore non potrà pretendere ulteriori compensi per la realizzazione delle opere interferenti con l'esercizio ferroviario.

B) Concessione di interruzioni e rallentamenti

1) Impegni reciproci del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria e dell'Appaltatore

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria (di seguito G.I.) al fine di consentire l'esecuzione di lavori interferenti con l'esercizio ferroviario (opere civili e loro opere provvisoriale, lavori all'armamento, TE e lavorazioni varie), assicura all'Appaltatore, sulla base di quanto previsto nel Programma lavori (Allegato n. 15 alla Convenzione) la disponibilità di risorse di esercizio (interruzioni e rallentamenti nei limiti (durata degli intervalli disponibili per l'esecuzione dei lavori interferenti e aliquota massima dei rallentamenti) previsti dallo Scenario Tecnico dell'orario in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare le previsioni contenute nella Disposizione di Esercizio n.17/2011 (Allegato n. 48 alla Convenzione) e nel decreto ANFS n.16/2010 (Allegato n. 47 alla Convenzione).

Per la realizzazione di interventi puntuali previsti e concordati nel programma lavori, saranno autorizzate interruzioni che comportano provvedimenti d'orario o programmi di esercizio a sostegno.

Il perditempo per i rallentamenti alla velocità dei treni in concomitanza con lavori alla sede, alle opere d'arte, ai binari, ecc. per motivi di sicurezza dell'esercizio ferroviario, dovrà computarsi secondo quanto previsto dalla "Circolare N.D.R./ST.MV7009/102" del 01/02/95 dei Servizi Tecnici, come parzialmente modificata dalla nota "R/9905015/P" del 20/09/99 del Direttore della Divisione Infrastruttura (Allegato n. 45 alla Convenzione).

In via eccezionale e per brevi durate, il suddetto perditempo potrà essere incrementato con domanda da parte dell'Appaltatore da effettuarsi con congruo anticipo alla Direzione Lavori, che dovrà richiedere, nei tempi previsti dalle attuali procedure, le necessarie autorizzazioni al G.I..

Il G.I. ha, comunque, la piena e insindacabile facoltà di non concedere rallentamenti ed interruzioni programmate che, per sopravvenute e circostanziate necessità, si rivelino non

compatibili con le esigenze di esercizio. Tale mancata concessione potrà costituire, se necessario, titolo per eventuale richiesta di proroga al termine utile contrattuale, ma non darà diritto all'Appaltatore di richiedere compensi o indennizzi, salvo quanto previsto nel successivo paragrafo "Pianificazione delle interruzioni e dei rallentamenti" con riferimento alla lesione dell'utile.

2) Pianificazione delle interruzioni e dei rallentamenti

Le richieste di risorse interne, quali interruzioni, rallentamenti e scorte dovranno essere prodotte dall'Appaltatore, attraverso la Direzione Lavori, nel rispetto della Procedura "Pianificazione e programmazione delle risorse finalizzate alla manutenzione e agli investimenti", (Allegato n. 40 alla Convenzione), e delle sue successive integrazioni ed aggiornamenti, e comunque, nel rispetto di ogni ulteriore eventuale disposizione fornita dalle competenti strutture RFI in materia, anche ai fini dell'inserimento e/o dell'aggiornamento nel modulo "PS-2" di "In.Rete 2000".

In particolare, la suddetta Procedura regola tutto il processo relativo al flusso delle informazioni e le modalità operative da attuare con RFI per la pianificazione, programmazione delle risorse necessarie nella gestione delle interruzioni/rallentamenti. Le predette richieste, oggetto della "Pianificazione" (anno n-2 rispetto all'anno n di esecuzione dei lavori) saranno opportunamente aggiornate e/o inserite, sempre a cura del Soggetto Tecnico, al fine di determinare la "Programmazione Annuale" nonché di definire la "Programmazione Trimestrale" – cioè la mensile plus strutturata con vista specifica sul mese "m" e prospettica sui mesi "m+1" e "m+2" nel rispetto della seguente tempistica di dettaglio:

- Pianificazione: le richieste dovranno essere prodotte entro marzo dell'anno n-2, in tempo utile per il loro inserimento nella Versione di Pianificazione "n-2_1", che costituirà la base per la determinazione della Pianificazione Compartimentale (conclusione entro giugno dell'anno n-2).

Gli eventuali aggiornamenti dei dati già inseriti dovranno essere fatti entro luglio dell'anno n-2, prima dell'inizio della successiva Fase Nazionale che si concluderà entro la metà del mese di ottobre dell'anno n-2;

- Programmazione Annuale: le richieste dovranno essere prodotte entro giugno dell'anno n-1, in tempo utile per il loro inserimento nella Versione di Pianificazione "n-1_2", che costituirà la base per la determinazione della Programmazione annuale, attività prevista da ottobre a novembre dello stesso anno n-1;
- Programmazione Trimestrale: il Soggetto Tecnico, entro il giorno 9 del secondo mese precedente (m-2) con riguardo al trimestre di riferimento (m, m+1, m+2), dovrà:
 - aggiornare e/o inserire a sistema sulle network, tutti i dati occorrenti alla programmazione delle interruzioni e dei rallentamenti relativi al trimestre di riferimento;
 - garantire la trasmissione della richiesta "giorni interruzione/periodi rallentamenti" ai Reparti Pianificazione delle Unità Territoriali di competenza,

delle Direzioni Territoriali Produzione. In particolare, le predette richieste dovranno contenere:

1. la programmazione di dettaglio dei rallentamenti;
2. i giorni di utilizzazione delle Interruzioni Programmate d'Orario (IPO) e degli intervalli liberi da treni (IO) (**solo per il mese m**);
3. le interruzioni, diverse da IPO, con ricorrenza in determinati giorni della settimana, critiche per la puntualità a destino dei treni, anche se le stesse non comportino variazioni all'offerta di trasporto (soppressioni, deviazioni, limitazioni di percorso dei treni, attivazione di servizi sostitutivi, ecc.);
4. **le interruzioni dovute a lavori di "maggiore rilevanza"** (con un anticipo di almeno 150 giorni rispetto alla data d'inizio dell'indisponibilità), ossia:
 - a) interruzioni di linea per un periodo superiore a tre giorni;
 - b) limitazioni nell'uso di binari di circolazione per un periodo superiore a 30 giorni;
 - c) indisponibilità di attestamento dei treni per un periodo superiore a 30 giorni;
5. **le interruzioni "puntuali" dovute a lavori di "minore rilevanza"** – lavori non rientranti tra quelli di cui al precedente punto 3 – (con un anticipo di **almeno 90 giorni** rispetto alla data d'inizio dell'interruzione), aventi incidenza significativa sull'offerta di trasporto, in quanto richiedono la programmazione di apposito "Programma di Esercizio" a sostegno.

Nel caso in cui le suddette tempistiche non fossero rispettate, le interruzioni e i rallentamenti non potranno diventare operativi.

In relazione a quanto previsto all'art. 15 del "Capitolato Speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario, per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici", si stabilisce che l'interruzione si intende **non concessa** se decurtata di una percentuale maggiore del 25% rispetto alla durata nominale.

Si stabilisce, inoltre, che l'importo con riferimento al quale sarà riconosciuta la eventuale lesione dell'utile di cui all'art. 29.1, lett. b), delle CGC, a fronte di interruzione non concessa con preavviso inferiore a 24 ore o di interruzione decurtata di una percentuale maggiore del 25%, è pari al 10% dell'importo contrattuale relativo alle opere direttamente interessate dall'evento (per la determinazione dell'importo si fa riferimento a quanto indicato al livello 7 della WBS contrattuale), rapportato al numero di giorni previsti dal programma lavori operativo per la realizzazione delle opere stesse.

Resta stabilito che le suddette interruzioni saranno comprensive dei periodi di tempo necessari per le operazioni da eseguire per il rilascio dei moduli prescritti (interruzione binario, tolta tensione, rimessa in tensione e restituzione binario alla circolazione, ecc.).

In tema di interruzioni e rallentamenti, resta fermo quanto stabilito dall'art. 12 del "Capitolato Speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario, per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici", in tema di penalità, nelle ipotesi di interruzione accidentale o protrazione dell'interruzione onnessa/programmata, nonché nelle ipotesi di pregiudizio alla regolarità dell'esercizio ferroviario o soggezioni di

esercizio, ivi inclusi eventuali rallentamenti, anche in assenza di interruzione accidentale o protrazione di interruzione concessa/programmata.

Inoltre, laddove l'Appaltatore non utilizzi le interruzioni programmate riferite ai lavori di maggiore o minore rilevanza - così come definiti nel sopra menzionato Capitolato - determinandone la riprogrammazione, lo stesso Appaltatore dovrà corrispondere, per ognuna delle suddette interruzioni rinunciate e laddove ne ricorrano i presupposti, le penali previste dall'art. 14 del "Capitolato Speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario, per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici".

Il G.I., al fine di sostenere i maggiori flussi di traffico sulle linee della Rete Fondamentale e dei Nodi durante i cambi orario (dicembre/giugno di ogni anno), i periodi delle festività pasquali, natalizie e fine anno, nonché durante la stagione estiva e altresì al fine di ridurre conseguentemente al minimo le ricadute sulla circolazione, si riserva di limitare la concessione delle interruzioni e dei rallentamenti sulle predette linee e Nodi.

3) Addebito personale per scorta Mezzi d'opera circolanti su rotaia (art. 11 Capitolato Speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici)

Le prestazioni del personale del G.I. addetto alla scorta, con riferimento all'art. 11 del "Capitolato Speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario, per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici", saranno addebitate secondo le tariffe FS in vigore al momento della prestazione, e saranno fornite dal Referente di Progetto.

4) Variazione ai prezzi di tariffa in funzione della durata e allocazione diurna/notturna o feriale delle interruzioni (art. 15 Capitolato Speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici)

(p.m.)

5) Premi o penalità in funzione del minore o maggiore numero delle interruzioni usufruito (art. 17 Capitolato Speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici)

(p.m.)

C) Sosta sui binari di stazione e riconsegna dei carri

L'Appaltatore dovrà essere in regola con le norme e prescrizioni relative alla circolabilità dei mezzi ferroviari non deragliabili che utilizzerà nel corso dei lavori in oggetto, compresi i periodi di sosta mezzi. La circolabilità è attestata dalla targa di identificazione contenente la successiva scadenza manutentiva nonché quella del controllo periodico. In via transitoria, in caso di assenza della targa di identificazione, l'attestazione della circolabilità

può avvenire tramite il libretto di circolazione verificando il rispetto delle scadenze manutentive e dei controlli periodici.

Nel caso di trasporto di materiali con carri ferroviari di cui è mittente G.I. o un fornitore dello stesso, l'Appaltatore è tenuto alla effettuazione dello scarico dei materiali con mezzi propri e sotto la propria responsabilità alla restituzione dei carri vuoti e puliti presso la medesima stazione di messa a disposizione del trasporto.

La riconsegna dovrà essere effettuata – salvo diversi accordi con G.I. – entro e non oltre il terzo giorno lavorativo decorrente dall'invio da parte di G.I. della comunicazione in cantiere della messa a disposizione del trasporto.

In caso di mancata riconsegna dei carri, nei termini di cui al precedente punto, l'Appaltatore dovrà corrispondere al G.I. la penale giornaliera prevista all'art. 37 della Convenzione, per ogni carro a due o quattro assi salvo conguaglio sulla base di quanto effettivamente dovuto dal G.I. per tarda resa.

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere al G.I. quanto dallo stesso sarà dovuto per eventuali ulteriori danni che derivano a terzi (per terzi si intendono anche

tutte le Società del Gruppo) a seguito della mancata riconsegna dei carri all'avente diritto, per fatto o colpa dell'Appaltatore, nei termini sopra indicati.

D) Eventuali interferenze con il servizio viaggiatori

Durante i lavori l'Appaltatore dovrà assicurare, sempre e comunque, ai viaggiatori in transito nelle stazioni le migliori condizioni di sicurezza nei confronti della zona di cantiere eventualmente interferente, che pertanto dovrà essere adeguatamente delimitata e dotata di cartelli monitori ben visibili e facilmente recepibili dalla clientela FS, in ogni parte della stazione ad essa accessibile.

L'Appaltatore dovrà predisporre una programmazione di dettaglio per la realizzazione delle opere che interferiscono con gli spazi utilizzati per il servizio viaggiatori, in maniera da arrecare ad esso il minore disturbo possibile. Il programma di dettaglio, con le indicazioni sui provvedimenti di informazione al pubblico che si ritengono necessari di volta in volta, dovrà essere presentato al Direttore lavori per la preventiva approvazione almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

E) Conteggio e pesi convenzionali dei materiali di armamento

Il Conteggio dei materiali metallici d'armamento in genere, delle traverse in legno e dei legnami da deviatoio, nonché la contabilizzazione dei materiali ricevuti, impiegati, ricavati, smaltiti ed avanzati, sono a totale carico dell'Appaltatore, gli oneri per tali attività sono compresi e compensati dai corrispettivi dell'appalto, fatto salvo quanto previsto al punto V del presente allegato. Per la determinazione delle quantità e pesi dei materiali medesimi verranno adottati i seguenti pesi unitari:

- per ogni traversa in legno nuova kg. 100;
- per ogni traversa in legno u.s. o f.u. kg. 60;

- per ogni legname da scambio e longherina da ponte di qualsiasi dimensione, purché superiore alle traverse in legno, nuovi o usati servibili kg. 160;
- per ogni legname da scambio e longherina da ponte di qualsiasi dimensione, purché superiore alle traverse in legno fuori uso kg. 120;
- per i materiali metallici di armamento, traverse in cap, capv nuovi o usati servibili il peso teorico risultante dai listini, cataloghi e tariffa materiali d'armamento in uso presso il G.I.;
- per i materiali metallici di armamento, traverse in cap, fuori uso si adotterà il peso teorico risultante dai listini, cataloghi e tariffa materiali d' armamento in uso presso il G.I., diminuito del 10%.

F) Modalità Saggi e Ricerca cavi

L'Appaltatore, per la effettuazione dei lavori lungo linea, deve porre in atto ogni e qualsiasi accorgimento per non ostacolare in alcun modo la regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario. In particolare deve effettuare saggi per la ricerca cavi in esercizio secondo quanto previsto dalle modalità operative in vigore nelle Ferrovie.

II. Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore

G) Uffici di cantiere per la Direzione dei lavori di Ferrovie/ITALFERR

L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione di Ferrovie, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori e fino a un anno dopo l'ultimazione degli stessi, adeguati locali aventi superficie mq 100 (cento), costituiti da almeno n. 3 (tre) vani dotati dei relativi arredi e di impianti igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento, attrezzati con linea telefonica ADSL e fax indipendenti tutto conforme al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Detti locali, qualora siano dati in prefabbricati, dovranno avere i requisiti di abitabilità non inferiori a quelli dei locali destinati ad uffici ed alloggi del cantiere e dovranno essere adeguatamente isolati termicamente oltre ad essere dotati di condizionamento d'aria estivo; dovranno comunque tenere conto dei requisiti minimi stabiliti dalle norme vigenti nei luoghi di lavoro.

Sono a totale carico dell'Appaltatore, in quanto compresi e compensati dai corrispettivi dell'appalto, tutti gli oneri per la costruzione e l'affitto dei locali, il funzionamento e la manutenzione dei relativi impianti (igienico-sanitari, elettrici, telefonici, riscaldamento, condizionamento, etc.) e la pulizia giornaliera.

In caso di ritardo nella messa a disposizione dei locali di cantiere, l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 della Convenzione.

H) Custodia dei cantieri

È fatto obbligo all'Appaltatore di assicurare che la custodia dei cantieri di lavoro venga affidata a persona provvista della qualifica di "guardia particolare giurata", ai sensi dell'art. 22, della legge 13/9/82, n. 646.

I) Disposizioni speciali per la cura e l'immagine dei cantieri

È fatto obbligo all'Appaltatore di curare l'immagine di cantiere in conformità alle indicazioni che saranno all'uopo fornite da Ferrovie.

Resta sin d'ora stabilito che per le recinzioni e la cartellonistica saranno impiegati materiali, tecniche di immagine e comunicazione di elevato standard qualitativo.

La cartellonistica di legge dovrà essere realizzata in cartelloni di lamiera con scritte e marchi a colori, secondo disposizioni e bozzetto fornito da "Ferrovie", e dovrà contenere tutte le diciture previste dalla normativa vigente e s'intende compresa e compensata nei prezzi dell'appalto.

È peraltro fatto obbligo all'Appaltatore di impiegare, in particolari posizioni delle recinzioni, concordate con la Direzione Lavori, pannelli sovrastampati con immagini e comunicazioni con parti trasparenti per consentire la visibilità, ovvero totalmente oscuranti la visibilità dei lavori dall'esterno. Quest'ultima cartellonistica sarà invece compensata con i relativi prezzi unitari offerti dall'Appaltatore di cui all'Allegato n. 6 alla Convenzione.

J) Trasporto dei materiali

È compreso nei prezzi a corpo o a misura di cui all'art. 7, della Convenzione il trasporto di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori, forniture e prestazioni di cui allo stesso punto.

L) Oneri di cantierizzazione, esecuzione dei lavori per fasi e vincoli operativi dei cantieri

Sono a carico dell'Appaltatore e quindi comprese e compensate nell'importo dei lavori tutte le opere di cantierizzazione necessarie per l'esecuzione degli interventi nel rispetto dei tempi e costi di appalto. A titolo indicativo e non esaustivo si intendono incluse nella cantierizzazione:

- viabilità, piste e aree di cantiere compresi eventuali adeguamenti, consolidamenti, presidi, allestimenti, ripristini ecc.;
- impianti per la funzionalità dei cantieri compresi eventuali allacci alla rete pubblica;
- attrezzi, mezzi ed opere provvisionali e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- passaggi provvisori, occupazioni temporanee, compresi eventuali risarcimenti di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiale.

È onere e responsabilità dell'Appaltatore mantenere gli accessi alle proprietà pubbliche e private interessate da tutti i cantieri di lavoro per la realizzazione degli interventi oggetto del presente appalto.

Tali oneri sono a totale carico dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore dichiara espressamente di avere tenuto conto nella propria offerta di eventuali vincoli sulla percorribilità delle strade cittadine da parte dei mezzi propri. A questo proposito l'Appaltatore dovrà prendere opportuni contatti con l'Ente proprietario e/o gestore delle strade interessate, nonché con il Comune interessato.

Le condizioni contrattuali, nonché i termini utili per lo sviluppo e per l'ultimazione dei lavori si intendono accettati dall'Appaltatore, tenendo conto delle soggezioni e condizionamenti che nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto potranno derivare dalla coesistenza con altri cantieri e dalla contemporanea esecuzione, nello stesso ambito, di altre opere affidate ad altre Imprese.

M) Mantenimento ed adeguamento della viabilità e vie di accesso ai cantieri

L'Appaltatore dovrà provvedere a tutti gli interventi provvisori o definitivi necessari al mantenimento in efficienza della viabilità esistente per assicurare, sia durante il corso dei lavori sia a lavori finiti, la regolarità del traffico veicolare e la completa funzionalità e agibilità della rete viaria comunque interessata, direttamente o di riflesso, dalle costruende opere ferroviarie e dalle restanti opere previste nel contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo del rigoroso rispetto di quanto previsto e prescritto nel contratto e di quanto deve essere richiesto ed autorizzato dagli Enti per lo svolgimento dei lavori. Gli interventi di cui sopra sono a totale carico dell'Appaltatore essendo stati compresi e compensati nell'offerta prezzi che lo stesso ha elaborato.

All'Appaltatore fanno carico tutti gli oneri afferenti il mantenimento e la continuità e regolarità del traffico, 24 ore su 24, nelle zone cittadine limitrofe a quelle di intervento, attraverso il coordinamento dell'attività dei cantieri, sia in sede programmatica che esecutiva, comprese la regolazione e la disciplina del traffico secondo le prescrizioni degli Enti gestori, gli allacciamenti e deviazioni provvisorie e definitive in tutte le fasi di realizzazione, provvedendo anche all'espletamento delle attività strumentali necessarie al raggiungimento delle intese con gli Enti per autorizzazioni, benessere, permessi e quanto

altro occorra per lo svolgimento dei lavori.

Tutte le predette attività si intendono comprese e compensate nei prezzi che l'Appaltatore ha elaborato per la realizzazione delle opere inerenti il presente contratto.

N) Attività di sorveglianza

L'Appaltatore è tenuto a svolgere, a propria cura e spese per conto di Ferrovie, l'attività di sorveglianza anche per le fasce di rispetto introdotte dal D.P.R. 11.07.1980, n. 753 e dal D.M. 03.08.1981 per il tratto di linea oggetto dell'appalto.

Qualora si verificassero abusi da parte di terzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto di detta attività nella formulazione dei prezzi offerti per il contratto. Pertanto, detta attività si intende compresa e compensata nei prezzi del presente contratto. Detta attività dovrà essere garantita sino al termine del collaudo delle opere.

O) Testimoniali di stato

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alle eventuali constatazioni, da eseguire con la Direzione Lavori, di fabbricati e manufatti, comprese quelle per gli accertamenti catastali o per i relativi estratti, per disegni, fotografie, rilievi e misurazioni, nonché per gli avvisi ai proprietari.

P) Obbligo dell'uso della lingua italiana

Le comunicazioni (scritte e/o verbali) tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.

Q) Documentazione da fornire a cura dell'Appaltatore

Subito dopo la consegna dei lavori ma prima dell'installazione dei cantieri, l'Appaltatore dovrà fornire una adeguata documentazione fotografica o con altro mezzo di documentazione visiva, dei luoghi e degli impianti che saranno modificati in conseguenza dell'installazione dei cantieri e dai lavori oggetto del contratto.

Ferrovie potrà liberamente utilizzare, per tutte le proprie necessità, il materiale documentario di cui al presente articolo, nonché quello relativo al progetto delle opere e degli impianti e di tutte le loro parti.

R) Identificazione del personale di cantiere

Il documento di identificazione (cartellino identificativo) dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori.

Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del documento, verranno richieste le generalità degli stessi e notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovrà presentare al Direttore dei Lavori entro il giorno successivo i documenti non esibiti all'atto del controllo e copia del relativo libro matricola (libro unico).

Il lavoratore sprovvisto del cartellino e del documento identificativo sarà allontanato dal cantiere, a cura dell'Appaltatore, fino all'avvenuta presentazione della documentazione necessaria.

Per l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 della Convenzione.

Tale penale verrà applicata a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi all'addetto o agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all'atto del controllo.

S) Lavori in economia
p.m.

T) Lavori a “conguaglio”
(p.m.)

U) Laboratorio di cantiere
(p.m.)

V)Aspetti Ambientali

L'Appaltatore dovrà assicurare, nella redazione della Progettazione Esecutiva e per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale di quanto riportato nella Convenzione e nei relativi allegati, nonché la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela ambientale in fase di approvazione del progetto e/o in corso d'opera.

In particolare, il Progetto Definitivo è stato approvato con Ordinanza del Commissario n. 6 del 29/07/2022 (allegato n. 3 alla Convenzione) nella quale sono confluite anche tutte le prescrizioni di carattere ambientale impartite dagli Enti nell'ambito dell'iter autorizzativo del progetto.

L'Appaltatore, a sua totale cura ed onere, dovrà pertanto ottemperare, in fase di redazione del Progetto Esecutivo e/o in corso d'opera, alle prescrizioni riportate nella suddetta Ordinanza del Commissario - della quale si riportano di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle derivanti dal Parere n. 210 del 3 febbraio 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) di cui al Decreto n. 33 del 9 marzo 2022:

- **Acque sotterranee:** Condizione Ambientale n. 1;
- **Cantierizzazione:** Condizione Ambientale n. 4 e 7;
- **VinCA e Biodiversità:** Condizione Ambientale n. 5, 8 e 9;
- **CAM:** Condizione Ambientale n. 6;
- **Monitoraggio e gestione ambientale:** Condizione Ambientale n. 11 e 13.

Qualora le suddette prescrizioni comportino un coinvolgimento/interessamento diretto degli Enti competenti, l'Appaltatore dovrà provvedere ad una condivisione preventiva delle modalità di ottemperanza e dei contenuti tecnici con RFI/Italferr. Nell'ambito dell'elaborazione del Progetto Esecutivo l'Appaltatore dovrà altresì tener conto anche di eventuali prescrizioni non propriamente applicabili al Progetto Definitivo posto a base di gara ma riconducibili ad attività introdotte/sviluppate dallo stesso rispetto alla precedente fase progettuale.

Fermo restando quanto sopra, saranno a carico di RFI/Italferr – con riferimento alle Condizioni ambientali 2, 3, 9, 10 e 12 – esclusivamente (i) gli aggiornamenti al Piano di Monitoraggio Ambientale e la

stessa attività di monitoraggio ambientale, (ii) l'aggiornamento e presentazione all'Autorità Competente del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo aggiornato a livello di Progetto Esecutivo (ai fini di tale aggiornamento sarà comunque onere e responsabilità dell'Appaltatore e Progettista Esecutivo fornire a RFI, e per essa a Italferr, gli elementi richiamati al successivo paragrafo U.2).

Quale criterio generale si prescrive che il progetto a base di gara non venga modificato, se non per le prescrizioni sopra citate.

Qualora, in accordo con la stazione appaltante, si rilevasse nel corso dello sviluppo progettuale o delle fasi realizzative l'inderogabile necessità di apportare una o più modifiche al progetto, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo l'introduzione di nuove opere, la modifica delle opere già valutate, la modifica della tipologia di scavo, la modifica alle opere in aree naturali protette e/o con vincoli paesaggistici e/o Siti UNESCO, al fine di permettere alla stazione appaltante l'adeguata valutazione delle modifiche proposte dovranno essere eseguiti i seguenti step:

- le modifiche proposte dovranno essere valutate prima della compiuta redazione del progetto sulla base della presenza di aree sensibili quali aree protette, siti natura 2000, siti Unesco, aree sottoposte a vincolo paesaggistico etc
- in tale ambito l'appaltatore progettista dovrà produrre delle relazioni tecniche che motivino le scelte, contengano analisi sul territorio e sui vincoli presenti e comprendano una analisi comparativa ambientale quantomeno relativa ai seguenti aspetti:
 - idrologico, geologico, idrogeologico e geomorfologico
 - archeologico
 - cantieristico
 - paesaggistico
 - ambientale
 - gestione terre
 - DNSH declinato nei 6 obiettivi ambientali e con riferimento anche ai contenuti della Circolare 32 MEF del 30/12/21, per le schede tecniche applicabili al progetto.

La Relazione dovrà inoltre descrivere la modifica tecnica proposta come necessità, non come opportunità, e dovrà rappresentare le motivazioni a sostegno della stessa che ne evidenzino i benefici ambientali

Con riferimento alle prescrizioni in carico a RFI/Italferr sopra riportate l'Appaltatore, nella sua qualità di Progettista Esecutivo, dovrà in generale fornire tutti gli elementi utili all'ottemperanza di tali prescrizioni. Ad ogni modo all'avvio delle attività di Progettazione Esecutiva l'Appaltatore dovrà condividere con RFI e

per essa con Italferr le modalità di ottemperanza alle prescrizioni, in carico allo stesso, impartite dagli Enti preposti in fase di approvazione del Progetto Definitivo. Tale condivisione dovrà avvenire contestualmente alla redazione della Relazione di Sistema.

Gli impatti ambientali da valutare e gestire riguarderanno almeno le principali componenti ambientali ed in particolare rumore, atmosfera, acque sotterranee, acque superficiali, vibrazioni, vegetazione, suolo, ecc. e dovranno essere adeguatamente sviluppati dall'Appaltatore a livello esecutivo negli elaborati relativi agli "aspetti ambientali della cantierizzazione" nonché negli specifici elaborati richiesti dall'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale sulla base del sistema di cantierizzazione che l'Appaltatore intende adottare. Gli oneri connessi all'adozione di specifiche misure di mitigazione delle componenti ambientali eventualmente impattate sono da intendersi integralmente compresi e compensati nell'importo contrattuale.

In tema di CO₂, Energia, Sostenibilità l'Appaltatore si impegna a fornire a Ferrovie tutti gli elementi utili (a titolo esemplificativo e non esaustivo indicatori, criteri di misurazione, consumi) ad effettuare le valutazioni in termini di consumi energetici, emissioni inquinanti e climalteranti e relative ad aspetti di sostenibilità.

Con particolare riferimento alle componenti ambientali da analizzare, nella redazione del Progetto Esecutivo l'Appaltatore dovrà comunque tener conto delle indicazioni emerse dal quadro prescrittivo scaturito dall'Ordinanza di approvazione del Progetto Definitivo e condividere con RFI/Italferr l'approccio metodologico da adottare sempre nella predetta fase di redazione della Relazione di Sistema.

Rientrano negli oneri generali della cantierizzazione e sono pertanto da intendersi compresi e compensati nell'importo contrattuale anche tutti gli apprestamenti di mitigazione di cantiere volti a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale e del codice della strada. ivi comprese l'organizzazione logistica del cantiere e la realizzazione delle vasche/piazzole/aree per l'asciugatura/stoccaggio/deposito dei materiali provenienti dagli scavi.

V.1 Opere di riambientalizzazione

L'Appaltatore nella formulazione dell'offerta ha tenuto in debito conto di doversi avvalere della collaborazione di un apposito professionista dottore Agronomo o Agrotecnico o Forestale iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali o all'ordine degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati. Tale professionista incaricato dovrà sovrintendere la redazione della progettazione esecutiva in materia di opere di mitigazione e compensazione, effettuare sopralluoghi mirati prima dell'inizio dell'attività di cantiere al fine di individuare eventuali ulteriori peculiarità legati alla vegetazione presente, presidiare in fase realizzativa ogni attività legata allo scotico, alla localizzazione dello stesso in idonee aree e alla verifica dei cumuli e alla loro conservazione, alle eventuali movimentazioni intermedie e alla messa a dimora definitiva di tutte le attività legate alla realizzazione delle opere a verde, ivi compresa la scelta delle essenze come da progetto e, ove necessario, l'attività di censimento e verifica delle condizioni fitosanitarie della vegetazione presente nell'area di intervento e, ove previsto, espianto e reimpianto delle stesse, fino al termine del periodo di manutenzione dell'opera. Il professionista, ove necessario, avrà cura di informare tempestivamente la Committenza delle problematiche insorgenti, proponendo, attraverso incontri operativi, l'eventuale risoluzione delle stesse e garantirà la partecipazione alle riunioni a cui sarà convocato.

V.2 Gestione dei materiali di risulta

Come riportato all'interno della Convenzione, l'Appaltatore è direttamente responsabile della corretta gestione di tutti i materiali di risulta derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, ivi inclusi i

materiali derivanti dalle attività di scavo e demolizione.

L'Appaltatore, avendo preso atto ed attentamente valutato le modalità di gestione dei materiali di risulta previste nel Progetto Definitivo e negli Atti contrattuali, le dichiara pienamente attuabili ed assume l'esclusiva e totale responsabilità del relativo sviluppo ed attuazione in sede di Progettazione Esecutiva, fermo restando quanto sopra riportato in merito all'ottemperanza al quadro prescrittivo di cui all'Ordinanza del Commissario n. 6 del 29/07/2022 nell'ambito della quale è confluito il Decreto VIA n. 33 del 9 marzo 2022 e, pertanto, la relativa disamina da parte del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) del Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo (PUT) redatto ai sensi del D.P.R. 120/2017.

Fermo restando che il ruolo di Proponente il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo (PUT) è in capo a RFI, al fine di consentire a RFI e per essa a Italferr di elaborare tempestivamente l'aggiornamento del PUT a livello di Progetto Esecutivo, da sottoporre nuovamente al Ministero della Transizione Ecologica, l'Appaltatore dovrà fornire a RFI/Italferr tutti gli elementi tecnici necessari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti elementi:

- a) entro e non oltre 100 (cento) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni di progettazione gli esiti della caratterizzazione ambientale e delle indagini ambientali integrative;
- b) entro e non oltre 120 (centoventi) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni di progettazione il bilancio aggiornato dei materiali di scavo, gli eventuali elementi di maggior dettaglio relativi alle tecniche di scavo, le eventuali integrazioni relative ai trattamenti di normale pratica industriale che si prevede di adottare, con particolare riferimento alla stabilizzazione a calce, nonché, laddove richiesto da RFI e per essa da Italferr, l'eventuale documentazione tecnica afferente ai siti di produzione, ai siti di deposito intermedio e ai siti di destinazione delle terre e rocce da scavo richiesti dall'allegato 5 "Piano di Utilizzo" del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 e ogni altro elemento utile all'aggiornamento del Piano di Utilizzo da parte di RFI/Italferr, fermo restando che la conferma/individuazione dei siti di destinazione finale delle terre e rocce da scavo rimane in capo a RFI/Italferr in qualità di Proponente il PUT.

Con particolare riferimento alle terre e rocce risultanti dagli scavi o dalle opere di sostegno, qualora l'Appaltatore rilevi la necessità di variare/integrare le tecniche di scavo rispetto a quanto previsto in sede di Progetto Definitivo, le schede degli eventuali additivi per lo scavo/prodotti condizionanti, i parametri di condizionamento nonché i risultati dello studio di impatto eco-tossicologico e ogni altro elemento utile per la predisposizione della documentazione tecnica prevista dall'Allegato 4 al D.P.R. 120/2017, dovranno essere consegnati a Italferr entro e non oltre 100 (cento) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni di progettazione.

Per ogni giorno di ritardo sulla consegna di tali elementi l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista dall'art. 37 punto I della Convenzione.

Tutti gli elementi sopra indicati dovranno essere riportati in un elaborato dedicato denominato "Approfondimenti tecnici sulla gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017" da consegnare secondo la tempistica sopra indicata e con le modalità stabilite nella Convenzione d'appalto per la consegna degli elaborati di PE; tale documento seppur non incluso tra gli elaborati di Progetto Esecutivo, dovrà riepilogare tra l'altro - in apposito capitolo - le modifiche apportate al Progetto Esecutivo rispetto al Progetto Definitivo posto a base di gara, che comportano una revisione/aggiornamento dei contenuti del PUT.

In fase di realizzazione delle opere dovranno essere eseguite, previa comunicazione all'ufficio della Direzione Lavori da trasmettersi con almeno 5 giorni di anticipo, le prove di caratterizzazione da parte di laboratori individuati, secondo quanto riportato nella PPA.0001821 (*Prescrizioni per l'applicazione dei sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di importo sopra la soglia comunitaria*) al paragrafo relativo ai laboratori di prova e apparecchiature di ispezione da eseguirsi in relazione alle diverse modalità di gestione dei materiali di risulta previste in accordo alla normativa vigente

nonché ai Piani di Utilizzo approvati. L'ufficio della Direzione Lavori avrà facoltà di richiedere eventuali analisi ambientali integrative senza che questo possa comportare alcuna richiesta di maggiori oneri e/o tempi da parte dell'Appaltatore.

Come riportato all'interno della Convenzione, l'Appaltatore dichiara e riconosce, altresì, che tutti gli eventuali maggiori oneri e/o tempi legati ad eventuali differenti modalità di gestione dei materiali di risulta che lo stesso riterrà necessario o opportuno prevedere nella propria Progettazione Esecutiva e/o attuare nell'esecuzione dei lavori, per qualunque ragione anche sopravvenuta, non potranno in alcun caso comportare un incremento dell'importo contrattuale e/o una protrazione dei termini utili contrattuali e, al riguardo, fornisce a RFI/Italferr la più ampia e incondizionata manleva. In ogni caso, le eventuali variazioni delle modalità di gestione dei materiali di risulta che l'Appaltatore dovesse introdurre nella propria Progettazione Esecutiva e/o proporre in corso d'opera dovranno avere il preventivo nulla osta di RFI/Italferr; l'eventuale rifiuto del nulla osta da parte di RFI/Italferr non potrà in alcun caso dare luogo a riserve, pretese e/o richieste di alcun genere da parte dell'Appaltatore.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito i principali adempimenti ambientali da attuare per la gestione dei materiali di risulta, ferme restando tutte le ulteriori disposizioni derivanti dalla normativa ambientale e dalle prescrizioni di Enti e Autorità di tempo in tempo vigenti, che l'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rispettare seppure non specificate nella Convenzione e/o nel presente allegato.

Qualora il Progetto Esecutivo approvato da RFI preveda una gestione dei materiali di risulta in parte in esclusione dal regime dei rifiuti, in parte in regime dei rifiuti, l'Appaltatore dovrà correttamente adempiere a tutte le prescrizioni normative relative a tale modalità di gestione nonché a tutte le prescrizioni al riguardo impartite dagli enti ed organismi preposti, essendo tutti i relativi oneri compresi e compensati negli oneri generali dell'appalto. Anche gli oneri connessi all'esecuzione delle analisi di caratterizzazione ambientale necessarie ad attuare la corretta gestione dei materiali di risulta prevista dal Progetto Definitivo e successivamente sviluppata dall'Appaltatore nel Progetto Esecutivo sono da intendersi compresi e compensati nell'importo contrattuale.

Per l'aliquota di materiale da gestire in regime di rifiuto, l'Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente alla gestione di tali rifiuti, assumendo la qualifica di "produttore" degli stessi. Il corretto adempimento degli obblighi previsti costituirà oggetto di accertamento da parte di RFI nel corso dei lavori, anche tramite la DL, ai fini della verifica della regolare esecuzione degli stessi.

In linea con i principi generali in materia ambientale, l'operato dell'Appaltatore dovrà essere improntato al principio secondo il quale devono essere favorite in via prioritaria le operazioni di recupero rifiuti presso impianti esterni autorizzati piuttosto che lo smaltimento finale in discarica. L'Appaltatore potrà altresì attuare operazioni di recupero dei rifiuti all'interno del cantiere, purché (i) consegua a propria totale cura ed onere le autorizzazioni a tal fine necessarie; (ii) ciò non comporti maggiori costi e/o tempi a carico di RFI; (iii) le Materie Prime Seconde risultanti dal recupero siano integralmente riutilizzabili nella realizzazione delle opere oggetto dell'appalto, nel rispetto del Progetto Esecutivo approvato da RFI, dei Capitolati, delle Specifiche Tecniche e di ogni altra prescrizione normativa o contrattuale. Ad ogni modo tale gestione dovrà essere preventivamente sottoposta al Direttore Lavori.

L'Appaltatore è il produttore e il detentore dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori e come tale spetta a lui la corretta attribuzione dei codici CER, dopo avere eseguito le opportune indagini di caratterizzazione previste dalla normativa vigente; pertanto i CER eventualmente indicati nel Progetto Definitivo vanno intesi come puramente indicativi e riferiti allo stato *ante operam* dei luoghi.

Il materiale di risulta da gestire come rifiuto dovrà essere opportunamente caratterizzato al fine di accertarne l'idoneità al recupero/smaltimento e di verificarne la rispondenza ai requisiti di ammissibilità per il conferimento presso gli impianti prescelti. Particolare cura e attenzione dovrà essere posta nella fase di

prelievo dei campioni, attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dalla Norma UNI 10802.

Il campionamento dovrà di norma avvenire a cura di un tecnico specializzato del Laboratorio di Analisi prescelto. Sulla base degli esiti di tali analisi, sarà onere e responsabilità dell'Appaltatore individuare l'impianto autorizzato (impianto di recupero o discarica) nel quale conferire il rifiuto. Al riguardo, qualora gli impianti individuati, a titolo indicativo, nel Progetto Definitivo risultassero non disponibili e/o comunque non utilizzabili, sarà onere e responsabilità dell'Appaltatore individuare nuovi impianti idonei al conferimento dei rifiuti per i quantitativi necessari, per tutta la durata dei lavori, senza che ciò comporti variazioni dei prezzi contrattuali riferiti alle attività in questione.

L'Appaltatore, in qualità di produttore dei rifiuti, si impegna a gestire gli stessi nel rispetto dei seguenti principi:

- a) l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire a RFI copia degli atti autorizzatori/di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
- b) nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire a RFI tempestivamente, e comunque prima del conferimento dei rifiuti, copia degli atti autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
- c) l'eventuale affidamento delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato da RFI. L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione a RFI medesima di copia degli atti autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
- d) l'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su piazzali di proprietà di RFI, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, dalle procedure di RFI e dalle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile, del materiale nuovo o del materiale tolto d'opera in attesa di essere restituito a RFI, e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Il deposito dei rifiuti e dei materiali dovrà essere supportato da idonea cartellonistica, secondo quanto disposto dalle procedure di RFI e nel rispetto delle disposizioni di legge. Inoltre, le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
- e) l'Appaltatore si impegna a fornire a RFI, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti. RFI può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;

Premesso tutto quanto sopra riportato, in generale si evidenzia inoltre quanto segue.

Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento o di potenziale inquinamento, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo ottemperamento agli obblighi

previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifica dei siti. Al tal fine è fatto obbligo all'Appaltatore di dare tempestiva comunicazione a RFI delle circostanze di fatto relative al verificarsi dell'evento e di tutte le iniziative poste in essere (quali, ad esempio: avvenuta effettuazione della comunicazione ai sensi degli artt. 242 o 245 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adozione delle misure di prevenzione, adozione delle misure di messa in sicurezza di emergenza, ecc.). RFI si riserva la possibilità di procedere alla bonifica o alla messa in sicurezza dei siti (ove la stessa non sia stata causata da fatto dell'Appaltatore), ancorché tale iniziativa non sia obbligatoria, ma attivabile di iniziativa in qualità di "soggetto interessato" o di "proprietario incolpevole". In tutte le ipotesi di apertura di un procedimento ai sensi del Titolo V alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nulla competerà all'Appaltatore, salvo una proroga del termine utile contrattuale nei casi in cui l'inquinamento non sia ascrivibile a responsabilità dell'Appaltatore.

Al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale e l'esecuzione di specifiche analisi ambientali se richieste da RFI, che sulle aree a lui temporaneamente cedute non si siano verificati fenomeni di potenziale inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali o sotterranee o fenomeni di abbandono di rifiuti.

In ogni caso, è data facoltà a RFI di effettuare verifiche circa lo stato delle aree, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.

Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi siano imputabili di alla condotta dell'Appaltatore stesso.

Nell'ipotesi in cui nelle aree di cantiere vengano rinvenuti rifiuti abbandonati da soggetti diversi dall'Appaltatore, RFI potrà attivarsi direttamente per la rimozione degli stessi, ovvero, in alternativa, affidare la gestione di tali rifiuti all'Appaltatore, previa comunicazione scritta della Direzione Lavori. Tali attività saranno compensate con i prezzi contrattuali e, in mancanza di prezzi applicabili, con Nuovi Prezzi formulati ai sensi dell'art. 37 delle Condizioni Generali di Contratto.

V.3 Gestione del materiale tolto d'opera

Il materiale tolto d'opera, salvo ove diversamente indicato nella Convenzione, sarà considerato di proprietà di RFI e dovrà essere gestito dall'Appaltatore secondo le indicazioni della Committenza e per essa di Italferr.

Di seguito si riportano le linee guida da attuare per la gestione di determinati materiali tolti d'opera, salve eventuali diverse indicazioni che dovessero essere contenute nella Convenzione nei relativi allegati o nel Progetto Esecutivo approvato da RFI/Italferr, o che dovessero essere fornite in corso d'appalto da RFI/Italferr, anche tramite la Direzione Lavori.

V.3.1 Ballast

Nel Progetto Definitivo sono descritte le modalità di gestione del pietrisco che RFI/Italferr intende attuare sulla base degli esiti delle valutazioni tecniche ed ambientali eseguite in fase progettuale. In particolare, si evidenzia che l'eventuale riutilizzo del ballast tolto d'opera in qualità di bene, salva diversa disposizione di RFI/Italferr, è vincolato all'impiego per gli usi originari (pietrisco ferroviario).

L'Appaltatore dovrà provvedere, ove richiesto dal Progetto Definitivo o dalla Convenzione, o qualora richiesto da RFI, tramite la Direzione Lavori, anche in corso d'appalto, all'esecuzione di caratterizzazioni analitiche integrative sul pietrisco ai fini della corretta gestione dello stesso, garantendo il rispetto di tutti gli adempimenti in materia di Ambiente e Sicurezza del lavoro.

In particolare, in tali ipotesi, è necessario che l'Appaltatore descriva nel dettaglio, nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale da trasmettere a RFI/Italferr, le modalità di campionamento ed analisi che intende

adottare in coerenza con la normativa vigente e con le disposizioni di RFI/Italferr, con particolare riferimento alle seguenti determinazioni analitiche:

- Analisi petrografica;
- Analisi qualitativa per verificare presenza/assenza amianto;
- Eventuale analisi quantitativa dell'Indice di Rilascio;
- Eventuale analisi quantitativa del Contenuto Totale;
- Eventuali analisi ambientali per determinarne la corretta gestione.

Per lo svolgimento delle determinazioni analitiche dovranno essere utilizzate le migliori tecniche disponibili sul mercato; RFI si riserva di chiedere, a cura e spese dell'Appaltatore, la ripetizione di nuove indagini laddove le tecniche analitiche non fossero state preventivamente condivise e/o si rendesse opportuno alla luce dei risultati emersi.

Solo a seguito dei risultati delle suddette analisi ed in relazione alla mappatura/zonizzazione degli stessi, sarà possibile stabilire i possibili scenari di gestione ed i conseguenti adempimenti in materia di Ambiente e Sicurezza.

V.3.2 Traverse in legno creosotate

Le traverse in legno creosotate costituiscono un rifiuto pericoloso (CER 17 02 04*) e sono soggette alle disposizioni in materia di rifiuti.

Le traverse in legno saranno gestite direttamente da RFI come rifiuto nel rispetto della normativa vigente. L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a proprio onere e carico, alla rimozione delle traverse in legno tolte d'opera, alla separazione degli organi di attacco ed alla sistemazione in apposite aree di stoccaggio preventivamente individuate da RFI/Italferr ed allestite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Tutti gli oneri connessi all'esecuzione di tali attività, nel rispetto delle normative applicabili, sono compresi negli oneri generali dell'appalto e quindi compensati nell'importo contrattuale.

V.3.3 Altri materiali tolti d'opera (traverse in CA e CAP, rame, ferro, acciaio, canalette, materiale di demolizione, ecc.)

Sarà cura dell'Appaltatore stoccare provvisoriamente i materiali tolti d'opera in attesa che RFI effettui una valutazione tecnica in merito al possibile riutilizzo dei materiali stessi, a meno che la relativa gestione non sia stata già individuata nel Progetto Definitivo o nel Progetto Esecutivo approvato da RFI.

Una volta definita da parte di RFI la quota parte di tolto d'opera non riutilizzabile, dovrà essere avviata dall'Appaltatore la relativa gestione come rifiuto, ai sensi della normativa vigente. RFI, anche tramite Italferr, potrà comunicare all'Appaltatore la volontà di gestire direttamente il trasporto e smaltimento di tali rifiuti. In caso contrario, troverà applicazione quanto riportato nel precedente par. U.2.

V.4 DNSH

Sulla base di quanto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR (Regolamento UE 2021/241), nello sviluppo del Progetto Esecutivo ed in fase realizzativa l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (Do No Significant Harm - DNSH) in riferimento alla verifica sui 6 obiettivi ambientali di cui al Regolamento UE 2020/852 "Tassonomia" - art. 9.

A tal riguardo l'Appaltatore, a titolo indicativo e non esaustivo, dovrà far riferimento alle valutazioni DNSH condotte dalla Stazione Appaltante in fase di sviluppo del progetto posto a base gara (che sarà consegnato all'Appaltatore nell'ambito della Consegna Prestazioni) e resta a carico dell'Appaltatore il rispetto di tutti i vincoli e le condizioni espresse nel documento correlato, nonché di ulteriori

indicazioni/vincoli normativi comunitari/nazionali che dovessero emergere a riguardo in fase progettuale e/o realizzativa.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, in caso di modifiche al progetto posto a base gara che possano incidere sui sei obiettivi ambientali di cui trattasi, a fornire alla stazione Appaltante i dati necessari all'aggiornamento della Valutazione DNSH e a predisporre apposita asseverazione del rispetto del principio DNSH in conformità ai Regolamenti/Disposizioni/Comunicazioni di riferimento vigenti alla data di stipula della Convenzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo Circolare n.32 MEF del 30/12/21 Regolamento Delegato UE 2021/2139 del 4/06/21, Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054, Regolamento UE241/21 e Regolamento UE 852/2020) ovvero emesse successivamente.

In fase di progettazione e realizzazione l'Appaltatore è tenuto a fornire a Ferrovie le informazioni e i dati relativi agli indicatori definiti dalla valutazione DNSH nei tempi e con le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero da ulteriori Amministrazioni Comunitarie/Nazionali competenti, al fine di permettere alla Amministrazione Centrale ed al Soggetto Attuatore la rendicontazione dell'investimento presso la Comunità Europea.

Il presente documento consta di n. 18 pagine e viene sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore e dal Dirigente delegato di RFI.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Per la Società